

LA CERTIFICAZIONE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 le pubbliche amministrazioni richiedono alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di riferimento il certificato del casellario giudiziale riferito alla persona intestataria dell'autorizzazione.

Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa a carico di una determinata persona. In particolare, l'ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica, rilascia i seguenti certificati:

- **certificato generale:** contiene i provvedimenti definitivi in materia penale, civile ed amministrativa (riassume i certificati penale e civile);
- **certificato penale:** contiene i provvedimenti penali di condanna definitivi;
- **certificato civile:** contiene i provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti relativi ai fallimenti (i quali non sono più iscrivibili dal 1° gennaio 2008), i provvedimenti riguardanti la perdita o la revoca della cittadinanza.

Il certificato può essere richiesto:

- **dall'interessato;**
- **dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi,** quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni;
- **dall'autorità giudiziaria penale,** che provvede direttamente alla sua acquisizione.

La richiesta va presentata dall'interessato, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando l'apposito modello. Per i cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto si richiede la copia del permesso di soggiorno.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.